



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04663

Del: 16/06/2026

Esecutivo Da: 16/06/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

Intervento L1924/2024 denominato "Recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08: sede Direzione Attività Economiche piazza Artom e altri immobili" (Codice opera 220068 - CUP H17D23000120004 - CIG B781530FD4) - Autorizzazione C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. s.n.c. al subappalto a favore di A.COP.LAT S.r.l. di opere rientranti nella categoria OG01

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

### Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto *"Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025"*;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione"*;
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto

*"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";*

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

**Tenuto conto che** la Responsabile Unica del Progetto dell'intervento in oggetto volto alla realizzazione di interventi di recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (L1924/2024) è l'Ing. Elena Facchini;

**Richiamati** tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato "Recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08: sede Direzione Attività Economiche piazza Artom e altri immobili" (Prog. L1924/2024) ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. 151/2024 del 16 aprile 2024, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ad Accordo Quadro AQ0919/2024, denominato *"Recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08: sede Direzione Attività economiche piazza Artom ed altri immobili"* (CUP H17D23000120004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Uffici comunali e strutture sociali ed ammontante a complessivi € 400.000,00 da finanziare a mutuo da assumere come da codice opera 220068;

- la determinazione dirigenziale n. 4330/2024 del 3 giugno 2024, recante *"Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 4a erogazione per euro 13.638.926,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI53" - Assunzione di impegni e accertamenti"*;

- la deliberazione di Giunta n. 588/2024 del 31 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica L1924/2024, denominato *"Recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08: sede Direzione Attività economiche piazza Artom ed altri immobili"* (CUP H17D23000120004), che costituisce un ulteriore sviluppo del progetto ad Accordo Quadro approvato con la richiamata DG/2024/00151 del 16 aprile 2024, progetto predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Uffici comunali e strutture sociali ed ammontante a complessivi € 400.000,00 da finanziare a mutuo già assunto come da codice opera 220068;

- la determinazione dirigenziale n. 4367/2025 del 13 giugno 2025, recante *"Intervento L1924/2024 denominato "Recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08: sede Direzione Attività Economiche piazza Artom e altri immobili" (Codice opera 220068 – CUP H17D23000120004 – CUI L01307110484202400072 – CPV 45454000-4) – Approvazione progetto esecutivo L1924/2024 e determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023"*;

- la determinazione dirigenziale n. 4371/2025 del 17 giugno 2025, con la quale, nell'ambito dell'investimento con CUP H17D23000120004, è stato affidato al geometra Ciatti l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 8.230,73;

- la determinazione dirigenziale n. 5695/2025 del primo agosto 2025 con la quale i succitati lavori L1924/2024 sono stati aggiudicati all'operatore economico C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. s.n.c. (C.F. e P.IVA 03036170482), sulla base dell'offerta di ribasso del 25,880 %, per un importo netto di € 216.423,00 (di cui € 89.275,00 per costi della manodopera ed € 29.994,27 per costi della sicurezza), oltre IVA, sulla base del CIG B781530FD4;

- la determinazione dirigenziale n. 7372/2025 del 16 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L2006/2025, denominato "Recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08: interventi impiantistici propedeutici nella sede Direzione Attività Economiche piazza Artom" (Codice opera 220068), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, che, a seguito di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, è stato affidato a Braccini e Cardini S.r.l. (C.F. e P.IVA 00497730481), sulla base dell'offerta di ribasso del 7,50001 %, per un importo netto di € 54.437,81 (di cui € 10.278,56 per costi della manodopera ed € 1.710,09 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10 %, sulla base del CIG B8473D741D;

- la determinazione dirigenziale n. 200/2026 del 19 gennaio 2026, con la quale è stata approvata una modifica del contratto ex art. 120 co. 5 e 7 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, resesi necessarie durante l'esecuzione dei lavori L2006/2025, quantificata economicamente in netti € 1.600,00 (inclusi € 507,68 per costi della manodopera) oltre IVA al 10%. In particolare, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 54.437,81 (di cui € 10.278,56 per costi della manodopera ed € 1.710,09 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10 %, ad € 56.037,81 (di cui € 10.786,24 per costi della manodopera ed € 1.710,09 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10 %;

- la determinazione dirigenziale n. 1445/2026 del 2 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori L2006/2025, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 56.037,81 (di cui € 10.786,24 per costi della manodopera ed € 1.710,09 per costi della sicurezza) oltre IVA, per complessivi € 61.641,59;

#### **Considerato che:**

- in data 28 agosto 2025 è stato stipulato il contratto dei lavori L1924/2024 tra questa Stazione appaltante e C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. s.n.c. (protocollo 326306 di pari data);

- in data 9 aprile 2026 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, fissandone la scadenza nel giorno 9 aprile 2027;

**Vista** la richiesta assunta al protocollo n. 227573/2026 del 28 maggio 2026 da parte di C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. s.n.c. (C.F. e P. IVA 03036170482) in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, con la quale si richiede autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii a favore della ditta A.COP.LAT. S.r.l., con sede legale in Cascina (PI), via Giovanni Pascoli n. 119 e con P.IVA 01717250508, per un importo previsto di € 70.000,00, di cui € 7.000,00 per costi della sicurezza, pari al 32,34407 % dell'importo contrattuale;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 (in seguito anche solo "Codice"), i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

**Dato atto che** in fase di gara, ai sensi del citato art. 119, al comma 17, del Codice, sono stati indicati nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

**Richiamato** altresì il comma 16 del medesimo art. 119, norma che prevede che:

- la stazione appaltante provveda al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
- tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine

senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

- per i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

**Tenuto conto che:**

- le opere oggetto del subappalto riguardano lavorazioni da effettuare sulla copertura di immobili comunali;
- tali lavorazioni ricadono nella categoria OG01 per l'intero importo di € 70.000,00;
- in fase di gara, l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare tali categorie di opere;
- l'appalto contraddistinto dal CIG B781530FD4 è caratterizzato dalla realizzazione di opere rientranti nella categoria OG01, "Edifici civili ed industriali", come specificato all'art. 2 CSA dell'intervento (importo a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore pari ad € 216.423,00);

**Rilevato pertanto che** l'importo per l'esecuzione di tali lavorazioni in subappalto, essendo inferiore al 50% dell'importo dei lavori della categoria prevalente affidati, rientra nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 del Codice e dell'art. 37 CSA;

**Accertato che** la richiesta di subappalto (prot. n. 227573/2026, come integrato con protocollo 247549/2026 del 15 giugno 2026), è conforme a quanto enunciato in merito alla volontà di subappaltare i lavori in oggetto e completa di:

- istanza di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice;
- copia del contratto di subappalto firmato dai contraenti;
- autocertificazione del subappaltatore, a norma del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice per svolgere la prestazione che gli è stata affidata;

- DVR;
- nomina e attestati RSPP, RLS;
- nomina Medico Competente;
- attestazione SOA ditta subappaltatrice categoria OG01 classifica II;

**Rilevato che** è stato verificato dalla Responsabile unica di progetto (RUP), con esito positivo, ai sensi dell'art. 90 co. 9 d.lgs. n. 81/2008, il possesso e la regolarità della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 del medesimo Decreto (c.d. patente a punti);

**Considerato che** la suddetta documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio;

**Tenuto conto che** sono stati eseguiti i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023, nonché quelli sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario;

**Ritenuto** possibile autorizzare il subappalto di parte delle lavorazioni ricadenti nella categoria OG01 alla società A.COP.LAT. S.r.l., in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni in parola;

**Tenuto conto che** l'aggiudicataria ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cc con l'impresa subappaltatrice;

**Visto** in particolare il contratto di subappalto trasmesso, ove:

- è stata inserita la clausola prevista dall'art. 3 co. 9 L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
- è stata inserita la clausola di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2 del Codice;

**Considerato che**, in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice ha dichiarato che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni

responsabilità per mancato pagamento;

**Tenuto conto che** il subappaltatore opererà secondo il cronoprogramma concordato con l'appaltatore principale e che la durata prevista per lo svolgimento delle relative attività è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di effettivo avvio delle lavorazioni autorizzate e comunque nel rispetto dei termini contrattuali dell'appalto principale;

**Dato atto altresì che** per poter dare continuità ai lavori in argomento è necessario autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice;

**Visto** l'art. 119 co. 12 d.lgs. n. 36/2023 e tenuto conto che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente;

**Verificato che** nel modello DGUE integrativo, conservato agli atti dell'ufficio scrivente, il subappaltatore, per le prestazioni oggetto di subappalto, ha dichiarato di applicare il CCNL con codice alfanumerico F012, medesimo contratto collettivo indicato in sede di gara da questa Stazione Appaltante;

**Dato atto che** la copia informatica dell'istanza di autorizzazione al subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa subappaltatrice A.COP.LAT srl, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale conservato agli atti dell'ufficio scrivente;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Viste** le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

**Dato atto che** la RUP ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

**DETERMINA**

Per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede si intendono espressamente richiamate:

1. di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, l'operatore economico C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. s.n.c. (C.F. e P. IVA 03036170482) in qualità di impresa esecutrice dei lavori L1924/2024 denominati "Recupero funzionale degli involucri edilizi degli uffici comunali

e di altre strutture per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08: sede Direzione Attività Economiche piazza Artom e altri immobili” (Codice opera 220068 – CUP H17D23000120004 – CIG B781530FD4) a subappaltare parte dei lavori in commento alla ditta A.COP.LAT. S.r.l., con sede legale in Cascina (PI), via Giovanni Pascoli n. 119 e con P.IVA 01717250508, per un importo previsto di € 70.000,00, di cui € 7.000,00 per costi della sicurezza, pari al 32,34407 % dell’importo contrattuale;

2. di dare atto che:

- l’anzidetto importo di subappalto rientra nel limite stabilito dall’art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da leggere in combinato disposto con l’art 37 CSA dell’intervento;

- le lavorazioni subappaltate di cui all’oggetto rientrano nella categoria prevalente OG01;

- le lavorazioni subappaltate consistono in opere da effettuare sulla copertura di immobili comunali;

3. di dare atto altresì che, in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice ha dichiarato che trattandosi di subappalto ad una piccola impresa ai sensi dell’art. 119 comma 11 lett. a) del Codice, il pagamento dei SAL da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà a favore dell’impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

4. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 co. 7 d.lgs. n. 267/2000;

5. di precisare che, ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché che l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

6. di dare atto che per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore ha dichiarato che verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL con codice alfanumerico F012, medesimo CCNL previsto in fase di gara;

7. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto del lavoro in oggetto è l'Ing. Elena Facchini, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

richiesta subappalto.pdf - 156ca8a6a3bcbc90fc2915ad64cbe1a6215a5ff5597657f76ee2fd1c819859ca

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.